

**DISEGNO DI LEGGE: S. 695 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 353, RECANTE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI DELLE MISURE ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLA FAZIONE AFGHANA DEI TALIBANI (APPROVATO DAL SENATO) (1838)**

**(A.C. 1838 – Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgghana dei Talibani, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato « regolamento », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.

2. Chiunque compie operazioni vietate dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

**ART. 2.**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla formazione degli stessi se successiva.

2. In caso di inottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.

**ART. 3.**

1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.

**ART. 4.**

1. I divieti previsti nel regolamento oggetto delle disposizioni contenute nel

presente decreto, cessano di avere efficacia dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento medesimo.

ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1838 – Sezione 2)**

MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO

*All'articolo 1:*

*al comma 1, è soppressa la parola: « , 6 »;*

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

« 2. La violazione delle disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

*2-bis.* La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.

*2-ter.* Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2 e *2-bis*, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro ».

*All'articolo 2:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori

delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 ».*

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« ART. 4. – 1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento ».

**(A.C. 1838 – Sezione 3)**

MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLE COMMISSIONI

*All'articolo 1:*

*identico;*

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

« 2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.

*2-bis.* La violazione della disposizione dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.

*2-ter.* La violazione della disposizione dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale.

*2-quater.* Identico.

*2-quinquies.* Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi

2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro ».

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati »;

*identico.*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole:* « testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 ».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« ART. 4. — 1. *Identico* ».

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

« ART. 4-bis. 1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I al medesimo regolamento può essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta è inviata al Ministero delle atti-

vità produttive-Direzione generale per la politica commerciale e il regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri.

2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attività produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza di servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane.

3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione è subordinata ad autorizzazione.

4. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, è integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato ».

#### **(A.C. 1838 – Sezione 4)**

#### **EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

#### **ART. 1.**

*Al comma 2, dopo le parole:* dell'articolo 2 *aggiungere le seguenti:* , primo comma,.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento, è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.

**1. 3. Fanfani.**

*Al comma 2, sostituire le parole da:* con una sanzione amministrativa *fino alla fine del comma con le seguenti:* con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa non inferiore al valore delle operazioni stesse.

- 1. 1.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi, Calzolaio.

*Sostituire il comma 2-quinquies con il seguente:*

*2-quinquies* La violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.

- 1. 4.** Fanfani.

*Al comma 2-quinquies, sostituire le parole da: 2, 2-bis, 2-ter fino a:* sanzione amministrativa *con le seguenti:* che precedono, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con la multa.

- 1. 2.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi, Calzolaio.

*Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:*

*2-sexies.* Quando l'esecuzione dei delitti previsti dai commi precedenti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa, si applica al responsabile la pena prevista nell'articolo 254 del codice penale.

- 1. 5.** Fanfani.

*Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:*

*2-sexies.* Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

- 1. 6.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Fanfani.

**(Approvato)**

## ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro trenta giorni con le parole: entro quarantacinque giorni.*

- 2. 1.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: alle competenti Commissioni con le seguenti: ai competenti organi.*

- 2. 2.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

## ART. 3.

*Al comma 1 sostituire le parole: di cui al presente decreto con le seguenti: di cui all'articolo 1, commi 2, 2-quater e 2-quinquies e all'articolo 2, comma 2.*

- 3. 2.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, gli intermediari di cui alla richiamata disciplina hanno l'obbligo di segnalare all'Ufficio italiano cambi, ai fini del presente articolo, ogni operazione di rimpatrio dei

capitali di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso decreto-legge.

**3. 1.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi, Calzolaio.

ART. 4.

*All'articolo 4-bis, comma 3, aggiungere dopo le parole: il Ministero delle Attività Produttive aggiungere le seguenti: ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione.*

**4-bis. 1.** Le Commissioni.

*(Approvato)*

*(A.C. 1838 – Sezione 5)*

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

*(A.C. 1838 – Sezione 6)*

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 3.2 e 4-bis.1 delle Commissioni.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2001, N. 381, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI L'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), L'ANAGRAFE BOVINA E L'ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO (1820)**

**(A.C. 1820 – Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**CAPO I**

**ARTICOLO 1.**

1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA – Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti »;

b) all'articolo 3-bis dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola »;

c) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Ag-

zia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2001 »;

d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono organi dell' Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio di rappresentanza;
- d) il Collegio dei revisori »;

e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza sorveglia la regolarità e l'efficienza delle procedure adottate dall'Agenzia medesima. Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3-ter. Il Consiglio è composto da sette membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo ed uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del consiglio eleggono, tra loro, il Presidente. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento. »;

f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: « È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilità separate ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo Statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

## ARTICOLO 2.

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

## ARTICOLO 3.

1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal presente decreto e dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole

e forestali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente, rinnovano gli organi della AGEA.

2. Il presidente del collegio dei revisori designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è collocato fuori ruolo.

## CAPO II

### ARTICOLO 4.

1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennità di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicità e pubblicità, il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinano le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonché per la trasmissione informatica dei dati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.

### ARTICOLO 5.

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.

### ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## (A.C. 1820 - Sezione 2)

### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

#### *All'articolo 1:*

*al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2, lettera b), » sono sostituite dalle seguenti: « adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1 »;*

*al comma 1, lettera c), capoverso 4, dopo le parole: « di cui al presente decreto » è inserita la seguente: « legislativo »;*

*al comma 1, lettera e), il capoverso 3-ter è sostituito dal seguente:*

*« 3-ter. Il Consiglio è composto da venti membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessati all'intervento dell'AGEA, di cui dodici in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari, ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il Presidente. Il Consiglio di*

rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento »;

*al comma 1, dopo la lettera e) è inserita le seguente:*

« e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo" ».

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto »;

*il comma 2 è soppresso.*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo le parole: « e le province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano » e dopo le parole: « banca dati nazionale » sono inserite le seguenti: « prevista dal regolamento ».*

*L'articolo 5 è soppresso.*

### (A.C. 1820 – Sezione 3)

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:*

« ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 1 bis. ».

1. 3. Sedioli, Marcora, Rava, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

1. 1. Rava, Marcora, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri, Meduri.

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:*

« 1-ter. Rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, partecipano ai momenti istituzionali di verifica e confronto con la Commissione europea e i suoi organismi ai quali partecipa il Ministro delle politiche agricole e forestali e/o rappresentanti del Ministero stesso. »

1. 4. Sedioli, Rava, Marcora, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.*

1. 7. (Testo così modificato nel corso della seduta) Rava, Marcora, Preda, Borrelli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera d), capoverso 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).*

**1. 9.** Alfonso Gianni.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 9, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Esso è composto dal Presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ».

**1. 17.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 9, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro delle politiche agricole e forestali » sono aggiunte le seguenti: « di cui due in rappresentanza delle regioni e delle province autonome designate dalla Conferenza Stato-regioni ».

**1. 2.** Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: sorveglia la regolarità fino a: le problematiche rilevate con le seguenti: valuta l'efficienza e l'efficacia delle procedure adottate dall'Agenzia e riferisce con analitica relazione al Ministro delle politiche agricole e forestali.*

**1. 5.** Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: sorveglia la regolarità fino a, al terzo periodo: Consiglio di amministrazione, con le seguenti: valuta le procedure adottate dall'Agenzia medesima e.*

**1. 12.** Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: sorveglia la regolarità fino alla fine del periodo con le seguenti: valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.*

**1. 18** (Nuova formulazione). Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino alla fine del capoverso con le seguenti: dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore ed è nominato dal ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento.*

**1. 19** (Nuova formulazione). Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino alla fine del capoverso con le seguenti: ventuno membri da scegliere tra*

i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dieci in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza delle regioni, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'organo collegiale degli agronomi, uno in rappresentanza del collegio nazionale dei periti agrari, uno in rappresentanza del collegio nazionale degli agrotecnici. Il Consiglio di rappresentanza è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni degli organismi suddetti. I membri del Consiglio di rappresentanza eleggono, tra di loro, un coordinatore. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia redige successivamente il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di rappresentanza.

**1. 11.** Onnis, Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le seguenti: ventitré membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dieci in rappresentanza delle organizzazioni professionali, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle associazioni di produttori, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari, uno in rappresentanza del Collegio Nazionale degli agrotecnici,.*

**1. 10.** Misuraca, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Ricciuti, Romele, Verro, Zama.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le se-*

*guenti: ventitré membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui nove in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, due in rappresentanza delle organizzazioni esercenti il commercio, due in rappresentanza delle organizzazioni artigiane.*

**1. 15.** Riccardo Conti, Grillo.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le seguenti: ventidue membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui nove in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del collegio nazionale dei periti agrari, uno in rappresentanza del collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.*

**1. 13.** Riccardo Conti, Grillo.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le seguenti: ventidue membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dodici in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative e due in rappresentanza delle industrie di trasformazione.*

**1. 14.** Riccardo Conti, Grillo.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da:* venti membri *fino a:* periti agrari *con le seguenti:* ventuno membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dodici in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari ed uno in rappresentanza del Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

**1. 8.** Volontè, Peretti.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole:* venti membri *con le seguenti:* ventitrè membri.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo periodo, dopo le parole:* organizzazioni professionali agricole, *aggiungere le seguenti:* , tre tra i rappresentanti nazionali degli organismi pagatori regionali (OPR) in rappresentanza delle aree geografiche del Paese.

**1. 16.** Molinari.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da:* da scegliere *fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:* , di cui sette in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, quattro in rappresentanza delle associazioni di produttori, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ed uno

in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari. I membri del Consiglio nominano, tra loro, un coordinatore.

**1. 6.** Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

#### ART. 4.

*Al comma 1, sostituire la parola:* sentita *con le seguenti:* d'intesa.

**4. 1.** Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** La banca dati nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n.437, è costituita e organizzata dall'insieme delle banche dati regionali.

**4. 2.** Sedioli, Rava, Marcora, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.** (*Misure per fronteggiare il morbo della «lingua blu»*). — 1. È riconosciuto lo stato di calamità per i territori regionali interessati dal morbo della lingua blu.

2. Il riconoscimento avviene tramite decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. È previsto un indennizzo agli allevatori per i danni diretti ed indiretti provocati dal blocco sanitario derivante

« dalla lingua blu », ed in particolare per i maggiori costi sostenuti dalle aziende per il mantenimento dei capi costretti a rimanere all'interno dell'allevamento.

4. Viene adottato, nei territori interessati ai sensi del comma 2, un piano di abbattimento per i vitelli scostrati, con relativo indennizzo per gli allevatori.

5. Ai sensi del comma 2, vengono rinviate di due anni le cambiali agrarie e la successiva rateizzazione in cinque anni, nonché lo sgravio dei contributi previdenziali per lo stesso periodo.

6. Per un migliore funzionamento dei meccanismi di incentivazione e di monitoraggio sulla sicurezza degli allevamenti anche per il morbo della « lingua blu » si fa riferimento all'anagrafe bovina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.

#### 4. 01. Molinari.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti: « Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare del comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti (« *blue tongue* ») è istituito un fondo denominato « Fondo per l'emergenza *blue tongue* » con dotazione di lire 28 miliardi (euro 14.460.793,17) per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di: *a*) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b*), del trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tal fine, nei limiti della dotazione del fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento

previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 (euro 77,47) per i bovini di età compresa fra i sei e i dodici mesi, fino a lire 300.000 (euro 154,94) per i bovini di età compresa fra i dodici e i ventiquattro mesi e lire 350.000 (euro 180,76) per le vacche a fine carriera produttiva; *b*) un indennizzo di lire 100.000 (euro 51,65) a capo, per gli stessi motivi di cui alla lettera *a*), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai sei mesi. Ai capi di cui alla lettera *b*) del periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita dalla seguente:

*a*) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito dell'accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (*blue tongue*): 20 miliardi di lire (euro 10.329.137,98) per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2002.

#### 4. 03. Governo.

##### SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4. 02 DEL GOVERNO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. All'onere derivante, dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 232.406 per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali ».

**0. 4. 02. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.

2. La spesa relativa al contributo statale pari a lire 450 milioni annue (euro 232.406) è a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

**4. 02.** Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 1820 — Sezione 4)**

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO  
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA

ART. 4.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (*Misure per fronteggiare il morbo della « lingua blu »*). — 1. È riconosciuto lo stato di calamità per i territori regionali interessati dal morbo della lingua blu.

2. Il riconoscimento avviene tramite decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Confe-

renza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. È previsto un indennizzo agli allevatori per i danni diretti ed indiretti provocati dal blocco sanitario derivante « dalla lingua blu », ed in particolare per i maggiori costi sostenuti dalle aziende per il mantenimento dei capi costretti a rimanere all'interno dell'allevamento.

4. Viene adottato, nei territori interessati ai sensi del comma 2, un piano di abbattimento per i vitelli scolostrati, con relativo indennizzo per gli allevatori.

5. Ai sensi del comma 2, vengono rinviate di due anni le cambiali agrarie e la successiva rateizzazione in cinque anni, nonché lo sgravio dei contributi previdenziali per lo stesso periodo.

6. Per un migliore funzionamento dei meccanismi di incentivazione e di monitoraggio sulla sicurezza degli allevamenti anche per il morbo della « lingua blu » si fa riferimento all'anagrafe bovina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.

**4. 01.** Molinari.

**(A.C. 1820 — Sezione 5)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1820 — Sezione 6)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4 Sedioli, 1.7 Rava e 4.01 Molinari, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di quantificazione e copertura;

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 4.03 del Governo, con la seguente condizione, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: «(Blue tongue)» siano aggiunte le seguenti: «lire 15 miliardi per il 2001»;

conseguentemente, sia soppresso il comma 3;

sull'articolo aggiuntivo 4.02 del Governo, con la seguente condizione, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 232.406 per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali»;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

#### (A.C. 1820 - Sezione 7)

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 sopprimeva l'AIMA, istituendo la nuova Agenzia AGEA, determinando, all'articolo 3, le funzioni dell'Agenzia stessa e delle Regioni ed impegnando il Ministro per le politiche agricole e forestali ad emanare con apposito decreto i limiti, le modalità e le procedure per l'istituzione e per il riconoscimento degli organismi pagatori regionali;

il decreto-legge n. 381 del 2001 comporta una riorganizzazione della AGEA;

molte regioni hanno provveduto ad istituire con apposita legge i citati organismi pagatori regionali;

impegna il Governo

ad attivarsi perché sia emanato il citato decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, individuando le risorse da attribuire alle Regioni per il buon funzionamento dei medesimi.

9/1820/1. Franci, Nannicini, Sandi, Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 381 del 2001 comporta una riorganizzazione dell'AGEA;

considerata l'istituzione del Consiglio di rappresentanza composto da dieci membri;

impegna il Governo

a richiedere agli enti e alle organizzazioni previsti nel provvedimento ai fini della

successiva designazione, rappresentanti atti a garantire un'adeguata presenza territoriale della filiera agro-alimentare.

9/1820/2 Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Marinello, Jacini, Ricciuti, Grimaldi, Scaltritti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto ad accelerare il processo di riscossione degli indennizzi da parte degli agricoltori: nondimeno esso potrebbe rivelarsi insufficiente a risolvere i problemi del settore, ove non si intervenga a favore delle aziende colpite dal fenomeno del morbo della lingua blu, che sta mettendo in ginocchio il settore della zootecnia in Basilicata e nelle altre regioni del centro sud in cui si è diffusa;

ciò si ripercuote sugli allevatori aggravando una situazione già appesantita dall'emergenza BSE;

l'istituzione del fondo è un primo passo a sostegno del settore, anche se insufficiente;

impegna il Governo

nell'ambito della legge finanziaria per il 2002, ad adottare misure di sostegno nei territori interessati prevedendo misure di carattere finanziario, contributivo e fiscale a favore delle aziende colpite dal morbo della lingua blu.

9/1820/3.

Molinari.

La Camera,

premesso che:

nella conversione in legge del decreto-legge n. 381 del 2001 è stata introdotta per iniziativa del Governo una norma che prevede una relazione al ministro da parte del consiglio di amministrazione

impegna il Governo

a richiedere su detta relazione il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

9/1820/4. Alfonso Gianni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 381 del 2001 comporta una riorganizzazione dell'AGEA;

considerata l'istituzione del Consiglio di rappresentanza composto da 10 membri,

impegna il Governo

a verificare le modalità di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nelle attività del Consiglio di rappresentanza.

9/1820/5. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato.